

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-895 del 25/02/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME PO AD USO RAMPA CARRABILE IN COMUNE DI BORETTO (RE). DITTA: DANINI CESARE. PRATICA: RE04T0169.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-911 del 24/02/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/2001 del 18/12/2001;
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

RICHIAMATA la determinazione n. 9586 del 29/07/1964 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha rilasciato per 30 anni al Sig. Danini Ermes, C.F./P.IVA DNNRMS21M12G816I, la

concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po nel Comune di Boretto (RE), ad uso rampa carrabile, individuata al foglio 12 fronte mappali 122/p, 129 e 130 del Comune di Boretto (RE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta al Ministero dei Lavori Pubblici in data 23/06/1994 registrata al protocollo n. 501 del 23/06/1994 con cui il sig. Danini Ermes, C.F./P.IVA DNNRMS21M12G816I, residente in via Argine, 8 nel Comune di Boretto (RE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 9586 del 29/07/1964 dal Ministero dei Lavori Pubblici;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 04/11/2004 registrata al protocollo n. 90243/19.4 del 05/11/2004 con cui il sig. Danini Ermes, C.F./P.IVA DNNRMS21M12G816I, residente in via Argine, 8 nel Comune di Boretto (RE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 9586 del 29/07/1964 dal Ministero dei Lavori Pubblici;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 26/08/2019 registrata al protocollo n. PG/2019/131355 del 26/08/2019 con cui il sig. Danini Cesare, C.F./P.IVA DNNCSR55L01A988L, figlio ed erede del sig. Danini Ermes, residente in via Argine, 8 nel Comune di Boretto (RE), ha presentato istanza di subentro alla suddetta domanda di rinnovo di concessione presentata dal sig. Danini Ermes, deceduto in data 07/05/2006, relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 9586 del 29/07/1964 dal Ministero dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (Nullaosta idraulico nota PG/2019/150046 del 30/09/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale risultando un'eccedenza di euro 170,79 che, ai sensi dell'art. 2041 cc, costituirà indennizzo a favore della ditta concessionaria;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- la somma pari a euro 250,00 in data 21/02/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig. Danini Cesare c.f. DNNCSR55L01A988L la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po, sita in via Argine, 8, in Comune di Boretto (RE), catastalmente identificata al fg. n.12, fronte mappali 122/p, 129 e 130, per uso rampa carrabile (unico accesso all'abitazione), codice pratica RE04T0169;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/02/2020 (PG/2020/29349 del 24/02/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in euro 76,81;
5. di stabilire che l'importo di euro 170,79 costituisce somma anticipata a copertura parziale dei canoni di concessione successivi all'anno 2020;

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al sig. Danini Cesare c.f. DNNCSR55L01A988L (cod. pratica RE04T0169).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata al fg 12 fronte dei mappali 122/p, 129 e 130 del Comune di Boretto (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile per accesso abitazione.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione fissato per l'anno 2020 è pari ad euro 76,81. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
2. Risulta depositata la somma di euro 170,79 quale anticipo di parte dei canoni per le annualità successive a quella in corso da versare, esaurite le somme già anticipate, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

DI AIPO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2019/150046 del 30/09/2019 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

“ Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa della Ditta richiedente;

2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicata nella richiesta e nella consistenza in cui si trovano;nella fattispecie la rampa d'accesso sull'argine destro nel Comune di Boretto (RE), catastalmente identificato con il foglio 12, fronte mappali 122p, 129 e 130;

3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. la Ditta richiedente si impegna a:

- attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

- garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;

3. in ottemperanza all'art. 59 del RD 523/1904 il concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione ed a riparare immediatamente qualsiasi

eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta; in particolare dovrà provvedere:

- alla manutenzione del piano viabile con rifacimento del manto bituminoso ove presente o delle piste bianche non asfaltate per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;

- ad effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente sia sulla fascia di argine direttamente occupata dalle opere oggetto di concessione sia, nel caso che tali opere costituiscano ostacolo anche parziale al normale sfalcio dei prodotti erbosi, a tutte le aree arginali divenute inaccessibili; eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti la realizzazione dell'opera saranno ripristinati ad onere del Concessionario;

4. è vietata la sosta di automezzi sia sulla sommità arginale che sulla rampa di accesso e non è autorizzata la delimitazione delle aree, recinzioni e la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo;

5. in caso di spostamento, rialzo, rinforzo o altro lavoro qualsiasi, eseguito da questo Ufficio sulla rampa di accesso in argomento, l'Amministrazione idraulica sarà tenuta soltanto a porre in opera un volume di terra, pari a quello che venisse incorporato dal rinforzo arginale, rimanendo ogni altra spesa a carico del Concessionario, sia per nuovo materiale eventualmente occorrente, sia per la modificazione delle banchine laterali, sia infine per qualunque altro lavoro si rendesse necessario per ripristinare il piano viabile;

6. il presente autorizza la Ditta richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto della richiesta, con mezzi idonei di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al coticco erboso, al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;

7. il transito sulla rampa di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 20 tonnellate;

8. la Ditta richiedente sarà ritenuta unica responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;

9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Ditta richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

10. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), la Società richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, la Ditta richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

11. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo. Transiti improcrastinabili saranno concessi e potranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia;

12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

13. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

14. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dalla Ditta richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Ditta richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Ditta richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che la Ditta richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori di sfalcio, non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2ª Categoria ai sensi del T.U. n: 523/1904;

4. in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, la Ditta richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Ditta richiedente;

6. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

7. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

8. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime la Società richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.